
LE COOPERATIVE

A cura del Dott. Mario Rigoldi

- Consulente del lavoro
- Formatore professionista AIF



definizione

- Secondo il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci, attraverso lo **scopo mutualistico**, quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Numero minimo soci

- Sino a circa dieci anni fa, per costituire una cooperativa ci voleva un minimo di 9 soci, mentre con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa.
- Con la riforma del diritto societario l'istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato e si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.

Capisaldi del sistema cooperativo

- Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.
- L'articolo 45 della Costituzione della Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata
- La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona, vale a dire il socio.

Lo scopo mutualistico

- L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa, si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle cooperative è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste, a seconda del tipo di cooperativa, nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.

Mutualità prevalente e non

- Fondamentale è la distinzione tra:
 - - cooperative a mutualità prevalente
 - - cooperative non a mutualità prevalente, dette "cooperative diverse".

Cooperative a mutualità prevalente

- In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che a norma dell'articolo art. 2512:
- Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei **SOCI**.
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

-
- Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.
 - Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di lucro, mentre l'eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dall'art. 2545 octies.

Il voto capitario

- Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, vale a dire dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale: viceversa, nelle società per azioni i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni (con diritto di voto) possedute da ogni socio.

La democrazia economica

- Caratteristica propria della cooperativa è anche il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l'altro, oltre al voto capitaro, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci a norma dell'articolo art. 2528 comma quattro.

Porta aperta e capitale variabile

- Ulteriori caratteristiche fondamentali sono:
- Il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione di nuovi soci (art. 2524)).
- Il capitale variabile della società cooperativa (art. 2511).

S.r.l o s.p.a

- La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di s.r.l.) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).
- Il Codice Civile riconoscendo la variabilità del capitale come un elemento peculiare delle società cooperative, non stabilisce un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce quale debba essere il valore minimo della quota pro capite € 25,00.
- Nelle società per azioni, il valore dell'azione non può essere superiore a € 500.

Obbligo normativa srl

- Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (ex art. 2522, comma 2) l'applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).

Autonomia patrimoniale perfetta

- Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni e l'atto costitutivo preveda espressamente l'applicazione di queste norme:
 - - Numero dei soci inferiore a venti.
 - - Attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.
- Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta; L'art. 2518 dispone infatti che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio..

I vari tipi di cooperativa 1/4

- A seconda della natura dei soci e delle finalità che gli stessi intendono perseguire possiamo avere:
- Una Cooperativa di credito (banche di credito cooperativo)
- Una Cooperativa di consumo: l'obiettivo è di acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci-consumatori

I vari tipi di cooperativa 2/4

- Una Cooperativa di produzione e lavoro: lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori; il rapporto fra socio e cooperativa è regolato dal Regolamento interno (obbligatorio per questo tipo di cooperative ai sensi della relativa legge).

I vari tipi di cooperativa 3/4

- Una Cooperativa sociale: si tratta di cooperative di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi o finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- Una Cooperativa di abitanti o Cooperativa edilizia: finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo.

I vari tipi di cooperativa 4/4

- Una Cooperativa agricola o della pesca: si tratta di cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure finalizzate all'esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti.

Vigilanza cooperative sociali

- presenza “svantaggiati” nelle coop. soc. tipo b) (verifica % minima);
- verifica Convenzioni con enti pubblici e privati;
- iscrizione nell’Albo Nazionale e in quello Regionale ex art. 9/381;
- presenza di soci persone giuridiche (private o pubbliche);
- sussistenza requisiti art. 8/381 per Consorzi di coop. Sociali.